



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

(Emanato con D.R. n. 1605 del 04 Luglio 2013)

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina i Corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Messina ed il rilascio del relativo titolo. I Corsi di dottorato si prefiggono l'obiettivo di formare figure dotate di alta qualificazione, fornendo loro le competenze professionali necessarie per esercitare attività di ricerca in ambito sia pubblico che privato e per l'inserimento nelle amministrazioni pubbliche e nei settori produttivi. I Corsi possono organizzarsi in *curricula*.
2. I Corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su parere conforme dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, ai sensi del DM 45/2013. Le tematiche dei Corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali *curricula* dei Corsi di dottorato sono valutati altresì dall'ANVUR in sede di accreditamento dei Corsi.
3. L'Università di Messina può attivare Corsi di dottorato, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che, in caso di convenzioni con enti di ricerca, sede amministrativa del dottorato è la stessa Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. I Corsi di dottorato possono essere attivati anche da Consorzi tra Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto. Possono altresì essere attivati da Consorzi tra Università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è un'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, l'Università di Messina può attivare Corsi di dottorato in convenzione con le imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che, in tali casi, sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
6. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università di Messina può attivare Corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
7. L'Università può attivare Corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo nonché Corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. Le suddette convenzioni stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività

di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di dottorato.

8. L'Università può attivare Corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 14 settembre 2011, n. 167. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al precedente comma 7, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso previsto nel successivo art. 2, comma 3, lett. c).

9. Strutture di ricerca dell'Ateneo o Enti pubblici e privati possono finanziare, per uno o più cicli di dottorato, borse correlate a progetti specifici purché coerenti con i percorsi formativi e le attività di ricerca del dottorato, anche ottenendo adeguata visibilità nella fase di emanazione dei bandi e nella fase di divulgazione esterna delle attività di ricerca dei dottorati.

Art. 2

Sistema di accreditamento

1. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento. L'accREDITamento dei Corsi e delle sedi ha durata quinquennale, salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di idoneità svolta dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accREDITate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Al fine di ottenere l'accREDITamento di Corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono, l'Università di Messina avanza apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento relativamente a ciascun Corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accREDITamento può concernere anche Corsi riferiti a singoli *curricula*.

2. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In tal caso, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei Corsi di dottorato.

3. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei Corsi e delle sedi di dottorato:

a) la presenza di un Collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, in servizio presso qualsiasi istituzione universitaria, conteggiati una sola volta su base nazionale, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 1, comma 4, secondo periodo, del presente Regolamento, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. La ripartizione, nella composizione del Collegio, tra i ruoli della docenza universitaria non riguarda le afferenze che eccedono il numero minimo di sedici docenti di cui al primo periodo della presente lettera;

b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITamento;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo, del presente Regolamento, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. Nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente art. 1, comma 3, del presente Regolamento, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun Corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. In questi casi, la verifica dei requisiti del Corso di dottorato rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa. Le prove di accesso, il funzionamento del Corso di dottorato e l'organizzazione degli esami finali avverranno secondo la disciplina regolamentare dell'Ateneo avente sede amministrativa.
5. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato dalle convenzioni di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento, ferma restando la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per ogni Corso attivato nonché la disponibilità di non meno di quattro borse per singolo ciclo di dottorato. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
6. Nel caso di richieste di accreditamento di Corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 3

Istituzione e rinnovo

1. Le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca e quelle di adesione a convenzioni e a consorzi sono formulate da un gruppo di docenti e vengono deliberate dai Consigli di Dipartimento. In caso di rinnovo, i Consigli deliberano su proposta del Collegio dei docenti del Corso di dottorato.
2. Le suddette proposte sono trasmesse al Rettore, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa valutazione dei requisiti di idoneità da parte del Nucleo di Valutazione. Il Senato Accademico può costituire, al suo interno, una Commissione con funzioni istruttorie che, sulla base di criteri prefissati dallo stesso Senato Accademico, stila una graduatoria delle proposte presentate sentito il Nucleo di Valutazione.
3. Ottenuto l'accREDITamento, il Rettore decreta l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Messina e l'adesione alle convenzioni ed ai consorzi in relazione ai Corsi di dottorato con sede amministrativa presso altre Università.
4. Il decreto di istituzione indica, tra l'altro:
- a) la titolazione del Corso di dottorato;
 - b) il numero dei posti (con e senza borsa) e delle borse di studio assegnati a ciascun dottorato che viene istituito;

- c) l'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi.
5. L'istituzione dei Corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero.

Art. 4

Valutazione requisiti d'idoneità

1. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei Corsi di dottorato attivati, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei Corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi.

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Corso:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) e b), esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Ai fini della partecipazione al Collegio dei docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

3. La costituzione del Collegio dei docenti del Corso di dottorato è deliberata dal/i Consiglio/i del Dipartimento/i proponente/i l'attivazione del Corso di dottorato, acquisito il parere di una Commissione, nominata dallo stesso Consiglio di Dipartimento, cui è affidato il compito di valutare le domande di partecipazione al Collegio dei docenti, corredate dal *curriculum vitae*, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altro dottorato presente nel territorio nazionale. La Commissione, esaminata la documentazione e valutata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, nonché la pertinenza dell'attività di ricerca rispetto alle tematiche del dottorato, esprime il proprio parere al Consiglio di Dipartimento in ordine alla costituzione del Collegio dei docenti. Per eventuali successive afferenze, la domanda di partecipazione al Collegio dei docenti è indirizzata al Coordinatore di quest'ultimo e deve essere corredata dalla documentazione sopra indicata con riferimento all'atto di prima costituzione del collegio. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e valutata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, nonché la pertinenza dell'attività di ricerca rispetto alle tematiche del dottorato, propone al Consiglio di Dipartimento l'eventuale integrazione del Collegio dei docenti. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata altresì dal nulla osta dell'Ateneo di appartenenza.

4. Per la trattazione dei problemi didattici ed organizzativi del Corso, il Collegio si compone altresì di due rappresentanti dei dottorandi, eletti dagli iscritti al Corso di dottorato. I suddetti rappresentanti durano in carica due anni. Si applica, per quanto compatibile, il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei dottorandi. Le riunioni del Collegio possono svolgersi con modalità telematiche.

6. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

- a) approva le attività didattiche e scientifiche del Corso;
- b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;

c) attribuisce ogni anno i compiti didattici ai professori e ai ricercatori. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta nell'ambito dei Corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

d) nel corso del primo anno, designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.

e) entro il 15 settembre di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dell'esclusione dal proseguimento del Corso;

f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;

g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 12 del presente Regolamento;

h) autorizza, sentito il tutor, la sospensione del dottorato di ricerca per la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo;

i) elegge il Coordinatore.

7. L'elezione del Coordinatore è indetta dal decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti del Dottorato. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, ai professori di seconda fascia a tempo pieno del Collegio dei docenti. Il Coordinatore è eletto dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo, il componente con maggiore anzianità anagrafica. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

8. Il Coordinatore del Corso di dottorato convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

9. Si applicano le norme sulla incompatibilità previste dall'art. 55 dello Statuto di Ateneo.

Art. 6

Accesso

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno pena la decadenza dall'ammissione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione per l'accesso nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvi i casi di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, attivati nell'ambito di Corsi di dottorato accreditati, e di Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione, l'avvio dei Corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico fatte salve deroghe autorizzate dal Ministero competente.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché l'indicazione delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o la

prova orale prevista; il numero complessivo di posti assegnati a ciascun dottorato di ricerca; il numero e l'ammontare delle borse di studio che verranno conferite; i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Ateneo può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese di cui all'art. 1, comma 7, del presente Regolamento, può essere prevista una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei Corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

3. Il bando contiene l'indicazione del numero di posti, borse di studio, contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del Dlgs 14 settembre 2011 n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di dottorato.

5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di dottorato accreditati.

6. Possono altresì accedere al dottorato di ricerca, previo superamento delle prove di selezione e senza usufruire di borsa di studio, coloro che siano già in possesso di un titolo di dottore di ricerca o abbiano già frequentato lo stesso o altro dottorato, abbandonato per documentate cause di forza maggiore.

7. La partecipazione in soprannumero ai Corsi di dottorato di ricerca è consentita ai cittadini extracomunitari in misura non eccedente un terzo del numero totale dei posti attivati fatte salve deroghe del Senato Accademico. I cittadini extracomunitari possono essere destinatari di borse di dottorato loro riservate, assegnate a seguito di selezioni specificamente bandite dall'Ateneo di Messina.

Art. 7

Procedura di selezione – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di ruolo di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato. Nel caso di una commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al Collegio dei docenti. Nel caso di una commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri esterni devono essere almeno due. La necessità di ampliamento della commissione a un numero superiore a tre deve essere motivata scientificamente dal Collegio dei docenti. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire in caso di necessità le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta. La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere. Nel caso che la selezione sia bandita per specifici progetti di ricerca può far parte della commissione un soggetto in rappresentanza dell'ente finanziatore e dallo stesso individuato in accordo con il Collegio dei docenti. La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

2. Non possono far parte della Commissione per gli esami di ammissione a un Corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo Corso per il ciclo precedente.
3. La Commissione opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Essa avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto di nomina e li conclude nei 40 giorni successivi. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Area Alta Formazione dell'Università entro il termine sopra indicato. Agli atti della selezione è assicurata idonea pubblicità.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
5. La valutazione comparativa per l'ammissione comprende la valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte o orali, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato può essere effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della eventuale prova scritta. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati.
6. Per i cittadini non comunitari, non residenti in Italia alla data di scadenza del bando, che intendano ricoprire posti riservati senza borsa, possono essere previste modalità di selezione diverse.
7. Al termine della valutazione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.
8. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al Corso deve esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione.
9. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione comporta la decadenza dell'ammissione al Corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria degli idonei. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del Corso.

Art. 8

Svolgimento dei Corsi

1. I Corsi di dottorato hanno una durata pari almeno a tre anni, salvi i casi di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, ed il loro avvio coincide, di norma, con quello di inizio dell'anno accademico.
2. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti.
3. Il Collegio dei docenti, per ogni ciclo di dottorato, definisce il Piano didattico che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei Corsi. Il Piano didattico prevede le attività formative che si svolgeranno e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dai dottorandi. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere formazione disciplinare e interdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

Art. 9

Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a seguito di specifica verifica, da parte del Collegio dei docenti, del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente nonché della valutazione dell'attività di ricerca espletata, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università, per gli stessi fini.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
7. In caso di rinuncia al proseguimento del Corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.
8. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al Corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità, al primo dei dottorandi non borsisti.
9. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 10

Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di specializzazione, di master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, fatti salvi i casi di cui al comma successivo.
2. E' consentita la frequenza congiunta del Corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, con conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;

- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c) il Collegio dei docenti del Corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestata dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
3. Il Collegio dei docenti del Corso di dottorato ed il Consiglio della scuola di specializzazione medica concordano le modalità di svolgimento della frequenza congiunta.

Art. 11

Frequenza, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria e comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.
2. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b) assenze ingiustificate e prolungate;
 - c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 10.
3. In caso di rinuncia a proseguire il Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Art. 12

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo *curriculum* formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione.
3. Alla fine di ciascun anno di Corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e, eventualmente, con un colloquio.
4. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso.
5. Una eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.
6. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il suddetto limite è abrogato.
8. I dottorandi, autorizzati dal Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri.

9. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

10. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

12. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

Art. 13

Esame finale e conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, nominati dal Direttore di Dipartimento in cui è incardinato il Corso di dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

3. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento in cui è incardinato il Corso di dottorato, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Corso. Due dei membri individuati non devono essere componenti del Collegio stesso e devono appartenere ad Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della commissione devono essere professori di ruolo. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Non possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo Corso di dottorato per l'anno precedente.

4. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La Commissione giudicatrice redige un verbale comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui.

5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università di Messina deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale e la rende disponibile *open access*. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della

tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Il dottorando può avanzare motivata richiesta di embargo della propria tesi. In conformità alle linee guida della CRUI, l'embargo può aversi nei casi e secondo le modalità oggetto di disciplina da parte di apposito regolamento.

6. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

7. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Art. 14

Dottorato di Ricerca honoris causa

1. Su delibera del Collegio dei docenti del Dottorato, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, previa approvazione del Senato Accademico il Rettore può conferire il titolo onorifico accademico di Dottore di Ricerca *honoris causa*. Il Dottorato di Ricerca *honoris causa* può essere conferito soltanto a persone che, per le opere compiute nello specifico settore della ricerca, per l'attività professionale svolta o per il rilievo scientifico degli apporti dati alla ricerca, godano fama di singolare perizia nelle tematiche proprie del Dottorato per cui è concesso il titolo.

Art. 15

Norma finale e transitoria

1. Per l'attivazione di Corsi di dottorato nell'anno accademico 2013/2014, trovano applicazione le "Linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca a.a. 2013/2014" emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativamente agli ambiti ed alle tematiche dalle stesse disciplinati.